

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 11/04/2024 alle ore 16:00 in composizione monocratica:

NICOLETTI FRANCO ALFREDO, Giudice monocratico

in data 11/04/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 5023/2023 depositato il 28/12/2023

Rappresentato da ed elettivamente domiciliato presso

contro

M.t. S.p.a. - 06907290156

elettivamente domiciliato presso mtspa@pec.notificatributi.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 333 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022

a seguito di discussione in camera di consiglio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ricorrente unipersonale con sede legale in Milano, e C. F.10413490011, in persona del legale rappresentante protempore signor impugnava presso questa Corte di Giustizia Tributaria monocratica i atto di accertamento esecutivo n. 333 del 16.06.2023 per il Comune di Carmagnola, relativo al Canone unico annuale anno 2022, notificato in data 19.06.2023, con il quale è richiesto a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria il pagamento di complessivi euro 2.064,00

Il ricorrente eccepiva la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario; il difetto di legittimazione attiva del Comune di Carmagnola rispetto al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di mezzi pubblicitari collocati fuori dal proprio centro abitato e su strade statali o di proprietà provinciale.

Il Comune di Carmagnola non si costituiva in giudizio.

Il ricorrente ritiene la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario, perché detto canone trattasi di entrata di natura tributaria, e non patrimoniale, difatti. l'art. 1, commi da 816 a 847, L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha previsto, in luogo della previgente imposta comunale sulla pubblicità edi altri tributi come il COSAP e la TOSAP, l'istituzione e la disciplina generale del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, l'atto di accertamento istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, denominati "enti".

La giurisprudenza recita che l'importo del canone unico non è collegato ad un corrispettivo dovuto per l'occupazione di suolo pubblico al fine di utilizzarlo in via esclusiva, bensì ad una prestazione imposta dalla legge in relazione all'esercizio di un'attività, economicamente rilevante, quale la diffusione del messaggio pubblicitario (Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Vicenza, sentenza n. 521/2022).

Il ricorrente chiede l'annullamento dell'atto di accertamento in quanto il Comune di Carmagnola non aveva a suo parere alcuna legittimazione a riscuotere il canone, poiché l'esposizione pubblicitaria relativo a n. 7 cartelli pubblicitari collocati fuori dal centro abitato del Comune di Carmagnola su strade provinciali e statali, era stata autorizzata dall'ex art. 23 Codice della Strada dalla Città Metropolitana di Torino nonché dalla legge n.160/2019 che ha istituito il Canone Unico.

Nel caso di specie l'articolo 1, comma 818, L. n. 160/2019 specifica che "Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

Il ricorrente eccepisce che, il comma 818 citato è letteralmente ripreso nel Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato dal Comune di Carmagnola con deliberazione Consiglio Comunale n. 37 del 29/04/2021, all'art. 1, "Oggetto del regolamento", comma 2, il quale dunque circoscrive l'ambito di applicazione di detto regolamento alle strade qualificate come comunali dal codice della strada .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il contenzioso riguarda la richiesta da parte del Comune di Carmagnola, del Canone unico annuale anno 2022, di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari di mezzi pubblicitari collocati fuori dal centro abitato e su strade statali o di proprietà provinciale.

Questa Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica evidenzia che il legislatore ha disposto al riguardo ai sensi dell'art. 1, commi da 816 a 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 che i comuni, le province e le città metropolitane, denominati "enti" istituissero, ognuno per le aree di sua proprietà, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, e lo disciplinassero con proprio regolamento.

Tale norma dispositiva - L. n. 160/2019- ha espressamente previsto di far confluire con l' introduzione del canone unico, in un singolo canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria la tassa per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche, l' imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni ed individuando quali soggetti attivi del rapporto non solo i comuni ma le province, avuto riguardo alle strade provinciali poste fuori dal centro abitato ed a quelle situate all' interno del centro abitato

con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, come previsto ed individuabile a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.

Questa Corte di Giustizia tributaria in composizione monocratca nella fattispecie, constata come le autorizzazioni ex art. 23 C.d.S. sono state rilasciate dalla Città Metropolitana di Torino, alla quale, in osservanza delle norme citate, è stato corrisposto il Canone Unico, come richiesto dalla Città stessa.

Questa corte di Giustizia Tributariain composizione monocratica evidenzia inoltre che in caso analogo a quella in esame esistono già dei precedenti giurisprudenziali che negano la spettanza del Canone Unico al Comune, secondo le quali sui tratti di strada provinciali e statali fuori dal centro abitato i Comuni non hanno alcuna competenza a riscuotere il canone unico, invece dovuto al solo Ente proprietario della strada, il quale ha autorizzato la posa del mezzo pubblicitario. (Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bergamo, n. 44/2023, Corte Giustizia Tributaria di I grado di Lecce, sez. 1, sent. n. 1473/2022 e Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Pavia, sez. 3, sent. n. 248 del 25/10/2022)

Il ricorso va dunque accolto, restando assorbito l'esame di ogni altra questione.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria Tributaria in composizione monocratica accoglie il ricorso. Spese compensate.

Milano, 11.4.2024

II Relatore

Dott. Franco Alfredo Nicoletti